

Vassalli, il giudice  
Relazione nella giornata dedicata dalla Corte costituzionale  
al ricordo di Giuliano Vassalli (10 dicembre 2015)

Anche io, come il Presidente Criscuolo, sono stato allievo di Giuliano Vassalli; mi sono laureato con lui con una tesi sul trattamento medico-chirurgico ed è per me un grande onore ricordarlo qui come giudice di questa Corte.

In un articolo intitolato *Testimonianza*, pubblicato sul n. 11 del 2006 del *Giornale di storia costituzionale*, Giuliano Vassalli ricorda le sue idee sulla Corte costituzionale; idee di intellettuale, di giurista e di politico, che si erano andate formando fin dall'epoca dell'Assemblea costituente. Idee che inizialmente, come ricorda Vassalli, erano vaghe, ma che ben presto si erano fatte chiare e assai determinate, al punto che, una volta nominati i primi giudici e approssimandosi l'inizio dell'attività della Corte, lo avevano portato, nel dibattito in corso, a prendere decisamente posizione sulla competenza della Corte a giudicare anche le leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.

Ed era questa la tesi che Vassalli, insieme con Franco Calamandrei, Achille Battaglia, Federico Comandini, Costantino Mortati, Vezio Crisafulli, Massimo Severo Giannini e Francesco Mazzei, aveva con vigore sostenuto nell'udienza del 23 aprile 1956, con la quale la Corte costituzionale aveva dato inizio ai suoi lavori. Tesi che, com'è noto, poi la Corte nella sentenza numero uno aveva fatto propria.

In quell'articolo, che si concludeva con l'esperienza di giudice e di presidente della Corte costituzionale, immaginavo di trovare indicazioni su ciò che Vassalli pensava delle tante decisioni alle quali aveva partecipato e soprattutto di quelle a sua firma; che dicesse, o almeno facesse capire, in quali di queste maggiormente si riconosceva, quali rappresentavano più di altre le sue idee. Speravo così di scoprire se esisteva una materia alla quale, come giudice, Vassalli si era con preferenza dedicato e se, nell'ambito di questa, poteva individuarsi un filo che legava le diverse decisioni. Speranza vana.

Dopo aver parlato della sua partecipazione ai giudizi della Corte come avvocato e della difesa che aveva assunto nel processo Lockheed, Vassalli dice: «Dei nove anni in cui fui giudice della Corte (1991-2000) non mi sembra che sia il caso di scrivere. Tra l'altro i ricordi sarebbero troppi e troppo intensi e rischerei di sfiorare i segreti delle camere di consiglio».

Poche parole per esprimere, con la sobrietà e l'eleganza che lo contraddistinguevano, un riserbo del quale alle volte sembra si sia persa l'abitudine e che tuttavia costituisce ancora un valore al quale ci si dovrebbe ispirare.

Dunque nessuna indicazione utile, il giudice rimaneva tutto da scoprire, leggendo le sue sentenze e tenendo al tempo stesso presenti le tante cose che di Vassalli intellettuale, giurista e uomo politico si conoscevano.

Il lavoro però non era facile. Noi siamo costretti a scrivere sentenze nelle più diverse materie e non di rado su questioni che non ci appassionano; occorre perciò, con la sensibilità del giudice che legge le sentenze di un altro giudice, immaginare quali di queste, per chi le aveva scritte, potessero essere più significative e rappresentare, nell'insieme, un percorso comune.

È quello che mi accingo a fare nei limiti di tempo che mi sono concessi e quindi con l'indicazione solo di alcuni dei temi che mi sono apparsi particolarmente presenti nelle corde di Vassalli e nelle relative sentenze.

2. Nel parlare del suo famoso studio sulla formula di Radbruch, e dei processi imbastiti nella Germania unificata nei confronti dei crimini commessi nella Germania orientale-DDR (principalmente per l'uccisione di fuggitivi inermi davanti al muro di Berlino e in altri punti del confine intertedesco), Vassalli, in un intervento del 6 dicembre 2002<sup>1</sup>, ricorda come nella giurisprudenza e nella dottrina tedesca la "formula di Radbruch", sulla invalidità del diritto intollerabilmente ingiusto, fosse stata dominante per oltre mezzo secolo.

Il contenuto essenziale della ricerca riguardava l'accettabilità di quella formula nel diritto penale: «Nel libro – puntualizzò lo stesso Vassalli – rispondo "si" per la invalidità del diritto intollerabilmente ingiusto nel campo civile e nel campo amministrativo e rispondo ancora "si" per quanto riguarda l'invalidità del diritto penale ingiustamente punitivo (quello che toglie con ingiustizia estrema diritti fondamentali e cause di non punibilità, in particolare cause di giustificazione); mentre rispondo "no" – o se volete "ni" – di fronte ad una formula impiegata per togliere, di per sé, sola, il divieto di retroattività penale, per giunta tale divieto togliendo per intervento del solo giudice: come in sostanza è, appunto, accaduto ad opera della prevalente giurisprudenza penale tedesca nell'ultimo decennio dello scorso secolo, dal 1992 al 2000».

In un uomo attento alla storia e partecipe di drammatiche vicende succedutesi in anni difficili del nostro Paese, fin dall'epoca della resistenza, alla quale Vassalli aveva partecipato rischiando nella prigione di via Tasso la vita, la cifra della cultura dei valori e delle garanzie sta anche in simili, sofferte e meditate affermazioni, attente all'essenza e non certo alle mode declamatorie del momento.

---

<sup>1</sup> Intervento presso l'Istituto Luigi Sturzo nel corso della cerimonia del Club dei Giuristi *I libri dell'Anno della scienza giuridica* (XV anno), pubblicato nella rivista *Diritto romano attuale*, 2002, pp. 89-93, e riprodotto in G. Vassalli, *Ultimi scritti*, Giuffrè, 2007, p. 655 ss.

Difficile, se non impossibile, isolare fra loro il penalista di grande spessore, l'avvocato, l'uomo delle istituzioni, il politico appassionato o – da ultimo, ma non certo per ultimo – il giudice costituzionale. Esiste un metodo del ragionamento, un tratto nei rapporti intersoggettivi, uno scrupolo nell'approfondimento, una prudenza nel tracciare le soluzioni, un senso del diritto privo di autoritarismo ma tutto permeato di autorevolezza culturale, che rende l'insieme delle esperienze professionali di Vassalli come un *unicum*, un mosaico non scomponibile in tessere, che si leggono solo se poste l'una accanto alle altre. Il lavoro collegiale (sia pure peculiare come quello della Corte costituzionale) non poteva che essere una dimensione del tutto naturale per una personalità culturalmente forte ma dialetticamente aperta, come quella di Vassalli, per far prevalere una visione dei valori e delle garanzie che neppure le tragedie della storia potevano far appassire, come lo studio della formula di Radbruch, di cui prima ho fatto cenno, sta a dimostrare.

E non è quindi un caso che, a ridosso delle tragedie connesse alle stragi di mafia del 1992 e alla forte reazione repressiva che ne era derivata sul piano penale e, soprattutto, dell'ordinamento penitenziario, con il decreto legge n. 306 del 1992, proprio da Vassalli sia venuta una serie di sentenze nelle quali il valore della irretroattività delle preclusioni relative alle misure alternative per i mafiosi sia stato affermato con grande efficacia, con particolare riferimento al percorso di risocializzazione eventualmente già compiuto dai condannati per reati di mafia al momento della sopravvenienza legislativa.

Ricordiamo tutti come le stragi di quegli anni e i vari attentati di Roma, Firenze e Milano avessero determinato un clima di paura.

Per la prima volta lo Stato si era visto direttamente aggredito – per così dire, a volto scoperto – dalle organizzazioni mafiose, e la consapevolezza che il fronte delle carceri fosse un nucleo da disinnescare aveva indotto il Governo dell'epoca a introdurre misure fortemente limitative dei vari benefici penitenziari nei confronti delle persone condannate per reati di mafia, ben sapendo però quanto tali benefici potessero essere importanti sul versante trattamentale.

Ci si era convinti che soltanto la collaborazione con la giustizia potesse essere valutata quale univoco e affidante segnale di definitiva rescissione di qualsiasi collegamento con le associazioni mafiose, e le misure alternative erano divenute nei confronti di alcune categorie di condannati una sorta di eccezione, che presupponeva la perdita di qualsiasi crisma di mafiosità.

Vassalli, consapevole dei delicati profili che l'intera tematica della lotta alla mafia comportava, ma attento anche ad assegnare il dovuto risalto a categorie assiologiche non mediabili, ha redatto varie sentenze nelle quali

ha ricondotto a livelli di compatibilità costituzionale il sistema, indubbiamente perturbato dalle nuove disposizioni di rigore.

La rassegna di queste decisioni (non breve, per la varietà dei profili e degli istituti attinti) mette in luce una posizione non compromissoria della Corte costituzionale in un terreno a forte sensibilità costituzionale, come è quello dell'ordinamento penitenziario.

3. Numerose sentenze hanno riguardato l'art. 4-*bis* di questo ordinamento, che vieta la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni gravi delitti e in particolare per i delitti di mafia, disposizione che era stata fortemente irrigidita dal decreto legge n. 306 del 1992.

Seguendo un ordine cronologico si può innanzi tutto ricordare la sentenza n. 68 del 1995, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, secondo periodo dell'ordinamento penitenziario, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, in modo da consentire la concessione dei benefici penitenziari, da un lato, e la liberazione condizionale, dall'altro, anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità già operato con sentenza irrevocabile rendeva impossibile un'utile collaborazione, che per i condannati per alcuni gravi delitti costituiva, come si è detto, il requisito per poter godere di tali benefici.

Era il caso di chi intendeva collaborare e tuttavia non aveva nulla di utile da offrire agli inquirenti perché nulla era rimasto più da scoprire.

In tale sentenza Vassalli osservava che, rappresentando la funzione rieducativa della pena un valore insopprimibile che permea l'intero ordinamento penitenziario, in tanto è possibile subordinare a una determinata condotta l'applicazione di istituti che di quel trattamento sono parte integrante, in quanto la condotta che ne costituisce il presupposto normativo – cioè la collaborazione – risulti oggettivamente esigibile, giacché, altrimenti, residuerebbe nel sistema null'altro che una preclusione assoluta, del tutto priva di bilanciamento proprio sul piano dei valori costituzionali coinvolti.

Con la sentenza n. 504 del 1995 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, nella parte in cui prevedeva che la concessione di ulteriori permessi premio dovesse essere negata ai condannati che non avessero fornito un'utile collaborazione anche qualora essi avessero già fruito in precedenza di permessi, sempre che, ovviamente, non fosse stata accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Insomma, secondo questa sentenza, chi aveva già ottenuto dei permessi premio e si era comportato correttamente doveva poterne ottenere ancora,

anche se, per i reati commessi dal detenuto, le norme che erano sopravvenute lo vietavano.

In questa occasione la Corte aveva ribadito che l'esperienza dei permessi rappresenta parte integrante del programma di trattamento, al punto di far considerare quell'istituto quale fondamentale strumento di rieducazione in quanto idoneo a consentire un iniziale reinserimento del condannato nella società, così da potersene trarre elementi utili per l'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione.

Con la sentenza n. 445 del 1997 ancora una volta era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, primo comma, nella parte in cui non prevedeva che il beneficio della semilibertà potesse essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, primo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 (cioè della norma che aveva reso più stringente il divieto dell'art. 4-*bis*), avevano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non era accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Riprendendo e sviluppando la linea tracciata dalle sentenze n. 306 del 1993 e n. 504 del 1995, la Corte in questa occasione aveva sottolineato la centralità del principio della progressività trattamentale, in quanto espressivo dell'«esigenza che ciascun istituto si modelli e viva nel concreto come strumento dinamicamente volto ad assecondare la funzione rieducativa, non soltanto nei profili che ne caratterizzano l'essenza, ma anche per i riflessi che dal singolo istituto scaturiscono sul più generale quadro delle varie opportunità trattamentali che l'ordinamento fornisce». Ogni misura – aveva rilevato la Corte - «si caratterizza, infatti, per essere parte di un percorso nel quale i diversi interventi si sviluppano secondo un ordito unitario e finalisticamente orientato, al fondo del quale sta il necessario plasmarsi in funzione dello specifico comportamento serbato dal condannato», con la conseguenza che «Qualsiasi regresso giustifica [...] un riadeguamento del percorso rieducativo, così come, all'inverso, il maturarsi di positive esperienze non potrà non generare un ulteriore passaggio nella “scala” degli istituti di risocializzazione».

Perciò secondo la Corte non si giustificerebbe l'eliminazione dell'istituto della semilibertà dal panorama delle opportunità rieducative nei confronti di chi già si trovava da tempo in fase di espiazione all'atto di entrata in vigore della nuova e più rigorosa disciplina introdotta dal d.l. n. 306 del 1992, e aveva «maturato a quell'epoca positive esperienze, al punto da essere iscritto in un programma di trattamento fortemente caratterizzato da adesioni comportamentali, in sé sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente regredibile»<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Alla luce di questo principio, ha concluso quindi la Corte, soltanto postulando la piena coerenza della scelta normativa di espungere dal panorama delle opportunità rieducative istituti

Come ha sottolineato la successiva sentenza n. 137 del 1999, l'«affermazione secondo cui non si può ostacolare il raggiungimento della finalità rieducativa, prescritta dalla Costituzione nell'art. 27, con il precludere l'accesso a determinati benefici o a determinate misure alternative in favore di chi, al momento in cui è entrata in vigore una legge restrittiva, abbia già realizzato tutte le condizioni per usufruire di quei benefici o di quelle misure» rappresenta il «punto di arrivo» del percorso compiuto dalla Corte, «per mantenere il rispetto del principio rieducativo nella fase dell'esecuzione penale anche in presenza di leggi con cui è stato ritenuto – per far fronte ai pericoli creati dalla criminalità organizzata – di restringere gli accessi alle misure alternative alla detenzione o a determinati benefici penitenziari».

Successivamente numerose pronunce hanno riaffermato questo principio, dichiarando, in termini pressoché equivalenti, l'illegittimità costituzionale della disciplina introdotta nel 1992 in relazione ad altre misure e ad altri benefici penitenziari.

Si tratta di un'affermazione di principio di fondamentale importanza. Infatti, benché si ritenga che nella materia penitenziaria non operi il principio di irretroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione (un principio al quale, secondo Vassalli, neppure la “formula di Radbruch” consentirebbe di derogare), la Corte intelligentemente è riuscita ad impedire la retroattività delle modifiche peggiorative introdotte dal decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, traendo argomenti dallo stesso ordinamento penitenziario e facendo leva sul principio rieducativo affermato nell'art. 27, terzo comma, Cost. per impedire l'interruzione del percorso trattamentale.

Una soluzione interpretativa corretta per non sacrificare il valore dell'irretroattività che a Vassalli era apparso irrinunciabile.

4. L'attenzione di Giuliano Vassalli per le tematiche connesse all'ordinamento penitenziario è attestata anche da altre pronunce di illegittimità costituzionale che hanno fatto cadere norme che in vario modo incidevano sfavorevolmente sul trattamento dei detenuti.

Si può ricordare la sentenza n. 186 del 1995, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, dell'ordinamento

---

di fondamentale risalto, quale certamente è la semilibertà, anche nei confronti di persone che già si trovano da tempo in fase di espiazione all'atto di entrata in vigore della nuova e più rigorosa disciplina introdotta dal d.l. n. 306 del 1992, «potrebbe ritenersi non compromesso il principio di uguaglianza e, al tempo stesso, non frustrata la funzione rieducativa della pena. Ma è proprio quella coerenza a risultare gravemente incrinata nelle ipotesi in cui il condannato avesse già maturato a quell'epoca positive esperienze, al punto da essere iscritto in un programma di trattamento fortemente caratterizzato da adesioni comportamentali, in sé sintomatiche di un percorso rieducativo difficilmente regredibile».

penitenziario, nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio invece di stabilire che la liberazione anticipata è revocata solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio<sup>3</sup>.

Pure significativa è la sentenza n. 173 del 1997 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, ultimo comma, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui fa derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato di evasione. Anche in questo caso la Corte ha colpito l'«automatismo» previsto dalla norma censurata rilevando che «una brusca ed automatica sospensione [del] trattamento può interrompere senza sufficiente ragione il percorso risocializzativo e riabilitativo» intrapreso dal condannato, con conseguente violazione della «finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione ad ogni pena, e dunque anche alle misure alternative previste in seno all'ordinamento penitenziario»<sup>4</sup>.

Infine non può mancare un cenno alla sentenza n. 227 del 1995 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.

---

<sup>3</sup> Valorizzando il ruolo di particolare risalto che la liberazione anticipata assume nel trattamento penitenziario, la sentenza ha censurato il «rigido automatismo» previsto dalla disciplina impugnata per le «aberranti conseguenze» che ne derivavano, non soltanto sul piano della «inadeguatezza rispetto alla gravità del reato ed all'entità della condanna», ma anche sotto il profilo della «totale incoerenza rispetto alla finalità rieducativa» di un istituto destinato «a offrire, attraverso l'incentivo della detrazione di pena, un positivo stimolo nei confronti del beneficiario, così da agevolare l'adesione al trattamento e la fattiva e responsabile partecipazione nell'opera di rieducazione». In antitesi rispetto ad una scelta legislativa che appariva volta «ad assicurare, attraverso un meccanismo di tipo meramente sanzionatorio, la sola «buona condotta» del soggetto in espiazione di pena», la Corte ha posto l'accento sulle conseguenze che la disciplina censurata poteva determinare rispetto alla fondamentale esigenza di rieducazione del condannato. Nella sentenza è stato considerato infatti che, escludendo «qualsiasi tipo di apprezzamento in ordine alla compatibilità o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto può assumere l'intervenuta condanna», e quindi non consentendo di valutare se il condannato, malgrado il reato commesso, abbia continuato nella sua partecipazione all'opera di rieducazione, la disciplina impugnata poteva dar luogo ad un «ingiustificato arresto» di tale percorso in violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

<sup>4</sup> Sotto un diverso profilo, la Corte ha ritenuto la previsione della sospensione automatica contraria anche al principio di ragionevolezza - perché collegata ad una «semplice denuncia di reato», senza alcuno spazio per un accertamento giudiziale sia pure incidentale e limitato alla verifica del *fumus boni iuris* sulla esistenza del reato - e al diritto alla salute del condannato, essendo la detenzione domiciliare caratterizzata anche da una finalità umanitaria e assistenziale.

La sentenza ha sottolineato che il permesso premio consente al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà, delineando così un assetto alla cui base c'è una visione della rieducazione entro e fuori dalle mura carcerarie comune anche alle misure alternative alla detenzione. Questo istituto costituisce, infatti, un incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, appunto in funzione del premio previsto, in assenza di una particolare pericolosità sociale, quale conseguenza della regolare condotta, e al contempo uno strumento di rieducazione, in quanto consente un iniziale reinserimento del condannato nella società, in un quadro certo non incompatibile con le esigenze proprie del consorzio militare<sup>5</sup>.

5. La profonda sensibilità con la quale Vassalli affrontava il tema della pena in genere e di quella detentiva in particolare, con la connessa esigenza di porre al centro del trattamento esecutivo l'obiettivo della rieducazione del condannato, anche e soprattutto in caso di condanna alla pena dell'ergastolo, sta alla base di due sentenze assai significative con le quali l'istituto della liberazione condizionale è stato dichiarato parzialmente illegittimo.

La prima sentenza è la n. 161 del 1997, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., dell'art. 177, primo comma, ultimo periodo, del codice penale, nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove sussistano i relativi presupposti<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Esso è, dunque, parte integrante del trattamento rieducativo divenendo, altresì – attraverso l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà – strumento diretto ad agevolare la progressione rieducativa. Il rappresentare i permessi premio come parte integrante del trattamento rieducativo consente, poi, di trarre utili elementi per l'eventuale concessione delle misure alternative alla detenzione e, comunque, per l'ulteriore prosecuzione della pena detentiva. Sulla base di tali premesse deve quindi ritenersi – ha concluso la Corte – che, sia nel caso in cui venga espiata una pena originariamente militare, sia nel caso in cui la pena della reclusione militare venga espiata in sostituzione della reclusione comune, il sottrarre al condannato militare uno strumento cruciale ai fini del trattamento come il permesso premio risulta in contrasto, oltre che con la funzione rieducativa della pena, anche con il principio di eguaglianza.

<sup>6</sup> Ciò, sia perché il connotato di perpetuità della pena dell'ergastolo – che comporta, per chi vi è sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, le quali sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene – non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale, tenuto conto che il mantenimento di una preclusione siffatta nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, a una sua esclusione dal criterio rieducativo, e ciò in palese contrasto con l'art. 27, terzo comma, Cost., la cui valenza è stata più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente; sia perché, se la liberazione condizionale è l'unico istituto



La seconda sentenza è la n. 418 del 1998, con la quale invece, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dello stesso art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata solo se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio<sup>7</sup>.

Le numerose e varie sentenze che ho sommariamente ricordato illustrano più di qualunque argomentato discorso l'idea, espressa da Vassalli in un saggio del 1982<sup>8</sup>, che le limitazioni che possono introdursi nei confronti degli istituti volti a favorire la rieducazione del condannato «non possono portare mai alla aprioristica esclusione del principio stesso per alcuni soggetti o categorie di soggetti. Non esistono nel nostro diritto positivo delinquenti “incorreggibili”. Non esistono soggetti per i quali il principio rieducativo non possa trovare applicazione». Nell'umanesimo di Vassalli, di cui ha parlato diffusamente Francesco Palazzo, non esistono «tipi di autore per cui la rieducazione non sarebbe pensabile o potrebbe non essere perseguita».

6. Un altro tema che ricorre nelle sentenze di Giuliano Vassalli è quello relativo al processo penale, in cui domina la sua visione di un equilibrato contraddittorio; visione della quale è significativa espressione, tra le altre, la sentenza n. 280 del 1995 sull'appello incidentale del pubblico ministero.

È una sentenza particolarmente dotta e di un'ampiezza inconsueta. In essa Vassalli, a partire dai lavori preparatori del codice di procedura penale

---

che, in virtù della sua esistenza nell'ordinamento, rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasterebbe con la Costituzione, ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale.

<sup>7</sup> Si è infatti rilevato che – essendo l'istituto della liberazione condizionale inserito decisamente nell'ambito della finalità rieducativa della pena – il carattere automatico di quello che è il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve darsi luogo alla revoca (“delitti” e “contravvenzioni della stessa indole”) è in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, tenuto conto che, anche se non può dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potestà di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di benefici già ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena. Sicché, la parificazione, operata dall'art. 177, primo comma, c.p., di tutti i delitti, senza alcuna selezione nell'ambito di questa vastissima categoria, è criterio che, collegato con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna rende tale disposizione manifestamente illegittima, risultando da essa congiuntamente violati il principio rieducativo e quello di ragionevolezza.

<sup>8</sup> G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, nn. 3-4, 1982, p. 474.

del 1913, ripercorre i dibattiti sugli istituti del divieto della *reformatio in peius* e dell'appello incidentale del pubblico ministero e sulla loro disciplina nei diversi codici che si sono succeduti, delinea puntualmente le caratteristiche e le funzioni dell'appello incidentale e giunge infine a dichiarare non fondata, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 595 c.p.p. Decisione alla quale la sentenza n. 280 del 1995 è pervenuta disattendendo gli argomenti che la Corte stessa nella precedente sentenza n. 177 del 1971 aveva utilizzato per eliminare dall'ordinamento processuale del tempo, cioè dal codice del 1930, l'istituto dell'appello incidentale del pubblico ministero.

Anche un'altra sentenza in materia processuale mi piace ricordare, la n. 89 del 1996, dalla quale traspare con evidenza la cautela istituzionale di Vassalli nel mantenere il controllo di costituzionalità all'interno di un rigoroso ambito di rispetto per le scelte compiute dal Parlamento, pure nei casi in cui tali scelte possono risultare particolarmente opinabili, e dunque tali da rasentare i confini della razionalità e coerenza normativa.

D'altra parte, l'esperienza politico-parlamentare prima e ministeriale poi avevano consentito a Vassalli di maturare un senso dei rapporti istituzionali di tale spessore da inibirgli qualsiasi incursione in sfere di attribuzioni diverse da quelle proprie della giurisdizione costituzionale.

Non è un caso, quindi, che proprio a proposito di una delle norme più discusse (e discutibili) del nuovo codice di procedura penale, di lettura intricata e di altrettanto intricata applicabilità pratica (tanto da essere stata coinvolta da più interventi della Corte costituzionale e della Corte di cassazione), quella cioè sui cosiddetti "mandati di cattura a catena" (art. 297, comma 3), Vassalli ebbe a tracciare in termini di assoluta chiarezza e rigorosità i confini propri dello scrutinio di ragionevolezza da parte della Corte, malgrado le forti obiezioni che a proposito di quella disposizione erano state sollevate da autorevole dottrina.

Il giudizio di eguaglianza, sottolineò Vassalli «in casi come quello sottoposto alla Corte costituzionale con l'ordinanza del giudice rimettente, è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la "causa" normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi, di operare il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa "ragione" della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza. Ogni tessuto normativo presenta, quindi, e deve anzi presentare, una "motivazione" obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai "motivi", storicamente contingenti, che possono avere indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale

motivazione scaturirà la verifica di una carenza di “causa” o “ragione” della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla “irragionevole” e per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe».

Da tutto ciò consegue – conclude la sentenza – «che il controllo di costituzionalità, dovendosi per un verso saldare al generale principio di conservazione dei valori giuridici e restando comunque circoscritto all’interno dei confini proprii dello scrutinio di legittimità, non può travalicare in apprezzamenti della ragionevolezza che sconfinino nel merito delle opzioni legislative, e ciò specie nelle ipotesi in cui la questione dedotta investa, come nel caso in esame, sistemi normativi complessi, all’interno dei quali la ponderazione dei beni e degli interessi non può certo ritenersi frutto di soluzioni univoche. Non può quindi venire in discorso, agli effetti di un ipotetico contrasto con il canone della eguaglianza, qualsiasi incoerenza, disarmonia o contraddittorietà che una determinata previsione normativa possa, sotto alcuni profili o per talune conseguenze, lasciar trasparire, giacché, ove così fosse, al controllo di legittimità costituzionale verrebbe impropriamente a sovrapporsi una verifica di opportunità, per di più condotta sulla base di un etereo parametro di giustizia ed equità, al cui fondamento sta una composita selezione di valori che non spetta a questa Corte operare. Norma inopportuna e norma illegittima sono pertanto due concetti che non si sovrappongono, dovendosi il sindacato arrestare in presenza di una riscontrata correlazione tra precetto e scopo che consenta di rinvenire, nella “causa” o “ragione” della disciplina, l’espressione di una libera scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere».

7. Prima di concludere, mi sia consentita un’ultima considerazione, relativa al laicismo di Vassalli, che passa attraverso una visione più profonda di quella che può scaturire da un semplice – seppur meditato e ricco – approdo di tipo culturale, per attingere invece il nucleo portante della struttura laica della Carta costituzionale e dei valori di cui l’assetto dello Stato repubblicano è intessuto. Ciò significa, innanzi tutto, che tematiche coinvolgenti posizioni etiche profondamente diversificate possono e debbono essere scrutinate da una istituzione particolarissima, quale è la Corte costituzionale, in termini che non definirei agnostici, ma appunto laici, tali cioè da comprendere i particolarismi ideologici e al tempo stesso superarli all’interno di un quadro istituzionalmente unitario. E ciò, soprattutto, quando la Corte venga chiamata ad esprimere il delicato giudizio di ammissibilità dei quesiti referendari.

È quanto accaduto, a mio avviso, con la sentenza n. 35 del 1997, con la quale la Corte – attraverso la magistrale penna e la rigorosa lucidità di Vassalli – ebbe a dichiarare inammissibile la proposta di *referendum* per l'abrogazione della legge n. 194 del 1978, sulla interruzione volontaria della gravidanza.

Con quest'ultima citazione il mio discorso si conclude.

È stato un discorso incompleto e dunque necessariamente parziale, perché ho potuto fare riferimento solo ad alcune delle tante sentenze scritte da Vassalli, scelte non arbitrariamente ma di certo anche secondo la mia sensibilità. Sono sentenze dalle quali emerge, oltre al maestro del diritto, il giudice, nel senso più vero del termine, equilibrato interprete della Costituzione e rispettoso delle istituzioni; il giudice costituzionale ideale, e uguale sarebbe stata la conclusione anche se le scelte fossero state diverse.

Nel ricordare Giuliano Vassalli mi piace chiudere con due sue affermazioni, che, tratte dalla *Testimonianza* citata all'inizio, mi sono apparse significativamente indicative del suo pensiero sulla Corte costituzionale: «la Corte costituzionale va bene così com'è», è la prima affermazione; «è stato per me un grande onore essere nominato giudice costituzionale», è la seconda.